

38^a America's Cup - Customs and Freight Forwarding Guide

Guida alle normative doganali e sulle spedizioni merci





Guida sulle normative doganali e sul trasporto merci

Sommario

INTRODUZIONE	1
Informazioni su questa guida.....	1
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.....	2
LINEE GUIDA DOGANALI	4
1. PREMESSA.....	4
2. GLOSSARIO.....	5
3. REGOLAMENTAZIONE DOGANALE E PROCEDURE	10
3.1. Regime doganale utilizzato.....	10
3.2. Modalità trasporto merci	10
3.3. Merce vietata all'importazione.....	10
4. SEMPLIFICAZIONI.....	11
4.1. Agevolazioni.....	11
5. SPEDIZIONI CARGO	12
5.1 Documenti da preparare per le operazioni doganali.....	12
5.2 Rilascio codice EORI.....	13
5.3 Importazione in franchigia	14
5.4 Importazioni di beni non rientranti nelle ipotesi di franchigia	16
5.5 Merci in ammissione temporanea	16
6. MERCE NEL BAGAGLIO A SEGUITO DEL VIAGGIATORE	21
6.1 Controlli sulle merci al seguito viaggiatori.....	21
6.2 Ammissione temporanea.....	21
6.3 Effetti personali e merci importati da viaggiatori per scopi sportivi.....	24
6.4 Altre merci non menzionate nei paragrafi precedenti	24
6.5 Modalità operative	24
6.6 Merce soggetta a restrizioni o procedure specifiche.....	27
7 ACQUISTI Tax Free.....	34
8 DONAZIONI.....	36

INTRODUZIONE

Informazioni su questa guida

La *Customs and Freight Forwarding Guide* (Guida sulle normative doganali e sul trasporto merci) è **un documento di riferimento** per i diversi attori coinvolti nella 38ª America's Cup che si terrà a Napoli a partire dal 10 luglio 2027. Contiene le informazioni necessarie sulle normative doganali in vigore, nonché i dettagli delle procedure da seguire per l'importazione e l'esportazione delle merci necessarie allo svolgimento della competizione velica internazionale.

I principali stakeholders di America's Cup 2027 sono di seguito elencati:

- ♦ Società SPORT E SALUTE S.P.A. - P. IVA 07207761003: soggetto “attuatore/organizzatore” dell’evento, riconosciuto dal Governo italiano (D.L. 30/06/2025 n. 96 convertito in Legge 08/08/2025 n. 119);
- ♦ Comune di Napoli e Commissario Straordinario per il Sito di Bagnoli;
- ♦ Comitato tecnico di gestione dell'America's Cup (America's Cup Venue Board - ACVB), di cui al «Host Venue Agreement» competente ad adottare ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento della competizione;
- ♦ Soggetti/Teams accreditati presso l'Amministrazione doganale dall'Ente organizzatore dell'evento Società SPORT E SALUTE S.P.A.
 - ◊ **ACE Italy S.r.l.** P.IVA/CF: 18181421001. Sede legale: Via delle Quattro Fontane 16, 00184 - Roma (RM)
 - ◊ **ALINGHI RACING (Italia) S.r.l.** P.IVA/CF: 18385911005. Sede legale: Via di Porta Pinciana, 6, 00187 - Roma (RM);
 - ◊ **AMERICAN RACING CHALLENGER S.r.l.** P.IVA/CF: 18630461004. Sede Legale: Via delle Quattro Fontane 16, 00184 - Roma (RM)
 - ◊ **ATHENA RACING ITALIA S.r.l.** P.IVA/CF: 11009051217. Sede Legale: Piazza della Repubblica 2, 80122 - Napoli (NA);
 - ◊ **AUAC NAPLES S.r.l.** P.IVA/CF: 18564521005. Sede Legale: Via Delle Quattro Fontane 16, 00184 - Roma(RM) ;

- ◊ **K-CHALLENGE ITALIA S.r.l.** P.IVA/CF: 11055971219. Sede Legale: Via Santa Maria del Pianto 1, 80143 - Napoli (NA);
- ◊ **LUNA ROSSA CHALLENGE S.r.l.** P.IVA: IT01500090533 | CF: 01500090533. Sede legale: Via Genova 5A, 58100 - Grosseto (GR);
- ◊ **TNZ ITALY S.r.l.** P.IVA: IT18304061007 | CF: 18304061007. Sede legale: Via delle Quattro Fontane 16, 00184 - Roma (RM);
- ♦ Marketing Partner (Partner TOP, Partner Premium, Partner ufficiali, Supporter ufficiali);
- ♦ Fornitori di America's Cup 2027 (Portale Fornitori Ufficiali della 38ª edizione della Louis Vuitton America's Cup promosso da Confindustria Nautica e Unione Industriali Napoli);
- ♦ Media: Titolari dei diritti dei media e stampa accreditata.

La complessità della rete stradale, portuale ed aeroportuale interessata dalla movimentazione di merce estera destinata alla manifestazione, le difficoltà di trasferimento tra i siti urbani, le distanze tra le varie sedi competitive e non, il numero di mezzi in circolazione, la gestione dei flussi degli spettatori, rappresentano i principali fattori che rendono impegnativa la gestione del traffico delle merci nelle sedi che ospiteranno le prossime regate veliche di cui all'America's Cup 2027.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ADM è una delle agenzie fiscali che svolge funzioni tecnico-operative al servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in materia di Dogane, Accise e Monopoli e interagisce, *ratione materiae*, con altre articolazioni dello Stato.

ADM è autorità regolatoria, di vigilanza e di controllo, con poteri anche sanzionatori, nel campo delle Dogane, Energie (oli minerali, energia elettrica, gas naturale, GNL, carbone), Alcoli, Tabacchi e assimilati e Gioco pubblico. In tali ambiti, cura l'accertamento e la riscossione dei tributi ed esercita le funzioni di polizia tributaria e giudiziaria.

ADM è organizzata con una sede centrale a Roma dove si trova la Direzione Generale e le Direzioni Centrali, e sviluppa la sua operatività tramite le direzioni territoriali e numerose sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, presso porti, aeroporti, interporti, sedi di capoluogo, valichi di frontiera e isole minori

Rendering HUB BAGNOLI dal sito Sport e Salute



LINEE GUIDA DOGANALI

1. PREMESSA

La trentottesima edizione dell'America's Cup- Napoli 2027- comprensorio Bagnoli- Coroglio riveste straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo Team nazionali e internazionali partecipanti, e un elevatissimo numero di velisti, tecnici, spettatori e turisti.

Con il decreto-legge 3 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 2025, n. 119, sono state dettate le *“Disposizioni urgenti per la trentottesima edizione dell'America's Cup- Napoli 2027 e altri grandi eventi sportivi internazionali”* (Titolo II) – *“Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione dell'America's Cup- Napoli 2027”* (art. 7).

Per quanto riguarda le disposizioni tributarie applicabili, l'art.5, comma 5 del Decreto- Legge n.16/2020 (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025) a cui il citato D.L. 96/2025 fa espresso rinvio, prevede espressamente che: *“L'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei Giochi Invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi può essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali”*. Pertanto, nel caso in esame, potranno essere seguite le stesse procedure utilizzate per tale ultimo evento.

Questa Guida doganale è destinata ai protagonisti della 38ª America's Cup: Velisti, Team nazionali ed internazionali partecipanti e loro personale. È inoltre rivolta ai Partner commerciali della 38ª America's Cup – Napoli 2027, ai lavoratori delle società di logistica, fornitori di servizi e fornitori della 38ª America's Cup – Napoli 2027, ai media (giornalisti, fotografi, agenzie di stampa, emittenti televisive e titolari dei diritti) e a tutto il pubblico (spettatori e turisti, amici e parenti) che verranno in Italia per seguire gli eventi e le gare.

2. GLOSSARIO

Accise

Imposta sulla quantità e non sul valore delle merci, per esempio, N EUR per ettolitro di alcol venduto. Si tratta di imposta pagata per il consumo di determinati prodotti: generalmente l'alcol, il tabacco, i prodotti energetici (petrolio, gas, ecc.).

Ammissione temporanea

Regime doganale che permette l'importazione temporanea di merci extra-unionali per utilizzi vari, in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA) e senza l'applicazione di misure di politica commerciale. La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata senza aver subito modifiche a parte il normale deprezzamento dovuto all'uso che ne è stato fatto.

Cargo - spedizioni

Spedizione di merci di piccole e grandi dimensioni con mezzi di trasporto via mare, via aerea, via terra

Carnet ATA

(Admission Temporaire / Temporary Admission)

Carnet ATA digitale per la gestione delle operazioni di ammissione temporanea, esportazione temporanea e transito delle merci (attualmente in Unione Europea, Norvegia, Svizzera e Regno Unito).

Codice doganale dell'Unione (CDU)

Regolamento (UE) 952/2013

Codice EORI

(Economic Operators Registration and Identification)

Codice di identificazione dei soggetti ai fini doganali.

Lo scopo del sistema EORI è quello di avere un unico codice di identificazione doganale (codice EORI) dell'operatore economico riconosciuto da tutte le autorità doganali comunitarie.

Dazio doganale	Imposta riscossa sulle importazioni da parte dell'autorità doganale di un paese, ad esempio in percentuale del valore o ad un tasso specifico.
Dichiarante doganale	La persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica.
Divieti e restrizioni	Esistono per talune categorie di merci delle misure restrittive all'introduzione o uscita nel/del territorio doganale dell'UE.
Immissione in libera pratica	Attribuisce alle merci non unionali la posizione doganale di merci unionali attraverso la riscossione dei dazi dovuti all'importazione.
Importazione definitiva	Immissione in consumo di merci non unionali nel territorio dello Stato che comporta il pagamento di tutti i diritti che gravano sulla merce (dazio e fiscalità interna).
Importazione in franchigia	Comporta un esonero dal pagamento dei diritti doganali quando le merci vengono importate. L'esenzione è soggetta a specifiche condizioni e norme.
Imposta sul valore aggiunto (IVA)	Imposta indiretta sui consumi per beni e servizi, assolta a livello nazionale.
Incoterms	Condizioni commerciali internazionali. Condizioni di vendita accettate in tutto il mondo per la ripartizione dei costi e delle responsabilità tra l'acquirente e il venditore.

Lettera di vettura/ Polizza di carico	Documento che accompagna le merci. Costituisce la prova che è stato concluso un contratto di trasporto e ne descrive il contenuto. Esempi: Polizza di carico, Road Waybill (CMR), Air Waybill (AWB), Lettera di vettura ferroviaria (CIM).
Manifesto	Per i trasporti marittimi e aerei, il documento in cui sono elencate le spedizioni a bordo del mezzo di trasporto.
Nomenclatura combinata/ TARIC	L'elenco dei beni scambiati, basato sul sistema armonizzato, che consente di applicare la tariffa doganale comune e le altre politiche dell'UE, nonché di elaborare statistiche sul commercio estero.
Operatore Economico Autorizzato	Operatori commerciali autorizzati che soddisfano una serie di criteri di affidabilità in compliance con l'autorità doganale
Origine delle merci	L'origine determina quali dazi, misure, imposte equivalenti, restrizioni quantitative e obblighi si applicano. Da non confondere con la "provenienza".
Rappresentante doganale	Qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.
Regolamento (CE) 1186/2009	Regime comunitario delle franchigie doganali
Regolamento delegato del CDU (RD)	Regolamento delegato (UE) 2015/2446
Regolamento di esecuzione del CDU (RE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Lo spazio Schengen garantisce la libera circolazione ai cittadini dell'UE, insieme ai cittadini di paesi terzi che vivono nell'UE o che visitano l'UE come turisti, studenti in scambio o per motivi di lavoro (chiunque sia legalmente presente nell'UE).

Le autorità nazionali competenti possono comunque effettuare controlli di polizia alle frontiere interne e nelle zone di frontiera (per es. controlli di identità).

Comprende 29 paesi:

Schengen

♦ 25 dei 27 Stati membri dell'UE (ad eccezione di Cipro e Irlanda). Bulgaria e Romania.

aderiscono allo spazio Schengen a partire dal 31 marzo 2024;

♦ tutti i membri dell'Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).

Andorra, Monaco e San Marino sono casi particolari all'interno dell'accordo Schengen: hanno aperto le loro frontiere ma non sono membri della zona visa-free.

Regime doganale che consente la circolazione di merci non unionali da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione senza essere soggette:

Transito esterno

- ♦ ai dazi all'importazione;
- ♦ ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
- ♦ alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.

Transito interno

Regime doganale che consente la circolazione di merci unionali da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione, attraversando un paese o un territorio non facente parte di quest'ultimo, senza che muti la loro posizione doganale.

UE – Unione Europea

L'Unione europea è un'unione economica e politica unica tra i 27 paesi dell'UE che insieme coprono gran parte del continente. L'Unione europea (UE) è composta da 27 paesi (Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia).

3. REGOLAMENTAZIONE DOGANALE E PROCEDURE

3.1 Regime doganale utilizzato

Le merci ricevono un trattamento doganale differente a seconda che vengano introdotte nel territorio italiano/UE:

- ♦ per rimanere definitivamente (importazione definitiva in franchigia o meno)
- ♦ per entrare temporaneamente e poi ritornare nel paese di provenienza (ammissione temporanea e riesportazione)
- ♦ per transitare (transito comune/unionale)

3.2 Modalità trasporto merci

Le merci possono essere:

- ♦ spedite con il cosiddetto trasporto cargo via mare, via aerea (con aereo privato, aereo cargo, elicottero, ecc.), via terra (con treno, autovetture, camion, TIR, ecc.);
- ♦ trasportate nel bagaglio del viaggiatore, con il cosiddetto trasporto al seguito.

3.3 Merce vietata all'importazione

Le importazioni e le esportazioni di alcune merci sono strettamente vietate a causa della loro natura sensibile.

Invitiamo a consultare il [sito della Commissione Europea: EU Sanctions Map](#) che fa riferimento ai divieti e alle restrizioni all'importazione e all'esportazione.

In caso di dubbi o domande sulle misure applicabili è possibile contattare le autorità doganali italiane.

4. SEMPLIFICAZIONI

4.1 Agevolazioni

Per la 38ª America's Cup sono assicurate le seguenti agevolazioni:

- ♦ Priorità nel trattamento nel ciclo portuale e aeroportuale in Italia;
- ♦ Priorità nell'effettuazione dei controlli doganali di “*safety & security*” e di quelli di competenza delle altre Amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento, beneficiando delle semplificazioni offerte dallo Sportello Unico Doganale (one-stop-shop).

Per accedere ai suddetti benefici/agevolazioni in Italia è necessario inserire nella dichiarazione doganale il **codice 70YY**¹ nazionale attribuito per l'identificazione delle merci destinate alla manifestazione, al fine di garantire uniformità applicativa, tracciabilità delle operazioni e tempestività nelle formalità doganali. Detto codice certificato è stato attivato, a far data dal 10/03/2026, con la seguente descrizione (italiano e inglese):

“AC26 - Indicazione che le merci sono dichiarate per l'ammissione temporanea o per l'immissione in libera pratica per lo svolgimento della 38ª edizione dell'America's Cup - Napoli 2026”.

“AC26 - Indication that the goods are declared for temporary admission or for release for free circulation for 38th edition of America's Cup - Naples 2026”.

Il predetto codice certificato dovrà essere inserito nel data element 2/3 delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica o ammissione temporanea (regimi 40 o 53) e, sempre per le medesime finalità, potrà essere indicato nei documenti di trasporto che precedono lo sdoganamento (MMA, MMP, ENS, polizza di carico, ecc.), affinché gli Uffici doganali e gli operatori del settore possano individuare rapidamente le merci destinate alla citata manifestazione sportiva.

Le merci interessate dal codice certificato 70YY usufruiranno delle agevolazioni su descritte solo se le formalità doganali saranno svolte presso gli uffici doganali italiani o se le merci saranno introdotte presso altro ufficio doganale unionale e poi trasferite in regime di transito in Italia per l'espletamento delle successive formalità presso un ufficio doganale italiano.

¹ Avviso ADM Direzione Dogane – Ufficio Tariffa e Classificazione prot. 167464/Ru del 12/03/2026

5. SPEDIZIONI CARGO

5.1 Documenti da preparare per le operazioni doganali

Prima di spedire le merci con il cosiddetto trasporto cargo è importante preparare tutta la documentazione necessaria all'introduzione delle merci in Italia/UE, perché il trasportatore/ vettore/spedizioniere è tenuto ad alcuni adempimenti prima dell'arrivo delle merci al primo punto di entrata nell'UE (per es. dichiarazione sommaria di entrata – in inglese “entry summary declaration” o ENS).

A seconda della tipologia di merci e dei casi, dovrà essere fornito al trasportatore e/o spedizioniere e/o vettore:

- ♦ documenti di trasporto;
- ♦ bolla di accompagnamento del carico (Packing List);
- ♦ Carnet ATA;
- ♦ documentazione relativa all'origine delle merci;
- ♦ certificati sanitari, veterinari o fitosanitari;
- ♦ fattura merci/proforma invoice/lista valorizzata (template in allegato);
- ♦ licenze di importazione;
- ♦ altri certificati richiesti per la tipologia di merci.

Le dichiarazioni doganali per merci spedite via cargo sono rese mediante procedimenti informatici, tramite il proprio rappresentante doganale, cioè un soggetto designato per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

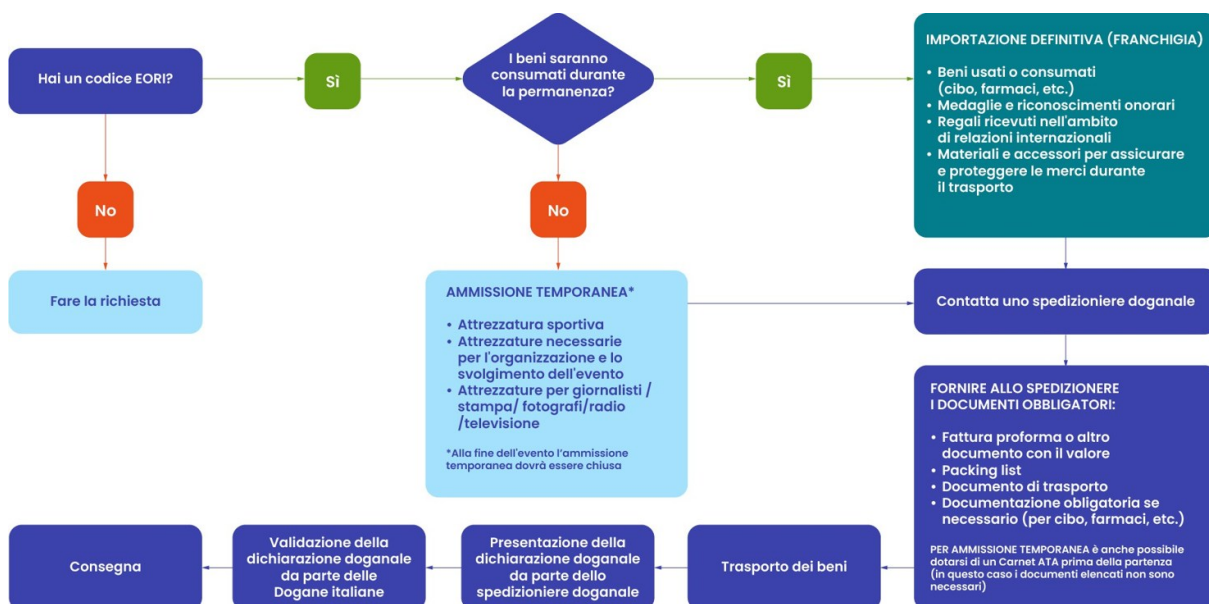
Per le merci destinate alla 38ª America's Cup – Napoli 2027, il codice 70YY dovrà essere inserito nelle dichiarazioni doganali, nei documenti di trasporto aereo/marittimo e di conseguenza nella dichiarazione sommaria di entrata (ENS) e nel MMA (Manifesto Merci in Arrivo).

Anche nel caso in cui le merci giungano in Italia via strada, scortate da un documento di transito, il codice 70YY va indicato nel documento di trasporto affinché possa essere riportato anche nella dichiarazione doganale (vedasi par. 4.1)

5.2 Rilascio codice EORI

Ai fini doganali è necessario essere in possesso di un codice EORI. Per ottenere il codice EORI è necessario compilare un apposito modello disponibile sul sito web di ADM, al seguente [link](#). Qui è possibile trovare ulteriori [informazioni](#).

Fasi del processo di importazione di merci per i paesi non appartenenti all'Unione europea



5.3 Importazione in franchigia

Questa sezione comprende diverse categorie di merci che possono essere definitivamente importate in Italia, senza il pagamento dei dazi all'importazione² e con esenzione dall'IVA³ tramite spedizioni cargo.

La dichiarazione doganale di importazione in franchigia deve essere presentata all'Ufficio delle Dogane competente sul luogo di arrivo delle merci.

Le esenzioni doganali menzionate di seguito sono applicabili a condizione che le merci non siano destinate alla vendita e che la loro quantità sia adeguata alla dimensione dell'evento.

Prodotti usati o consumati durante un'esibizione o evento simile

C19: Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali destinati all'uso dei partecipanti alla manifestazione, provenienti da paesi terzi, nel limite necessario per soddisfare i loro bisogni durante il soggiorno conseguente all'evento sportivo.

C32: Piccoli campioni rappresentativi di merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione, destinati a un'esposizione o a una manifestazione simile.

Esempio: campioni di merce di valore trascurabile importati gratuitamente e che servono per la distribuzione all'interno della manifestazione senza compenso. Tali campioni dovranno essere identificabili come campioni gratuiti e non prestarsi, per il tipo di imballaggio, alla commercializzazione.

Se si tratta di prodotti alimentari e bevande dovranno essere consumati nel corso della manifestazione. La quantità e il valore dei campioni che potranno essere importati in franchigia dai diritti doganali dovranno essere proporzionali alla natura della manifestazione, al numero dei visitatori, e all'importanza della partecipazione del Paese partecipante; **sono esclusi** prodotti alcolici, tabacco e prodotti del tabacco, combustibili e carburanti.

² Il regime unionale delle franchigie doganali è disciplinato dal Regolamento (CE) n.1186/2009.

³ Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997, n.489 e successive modifiche e Direttiva 2009/132/CE.

C58: Materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati ecc., utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori tenuti dai rappresentanti di paesi terzi in un'esposizione o manifestazione consimile e che si distruggono a seguito della loro stessa utilizzazione.

C59: Stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari illustrati o non illustrati, fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori dal territorio doganale dell'Unione e presentate in un'esposizione o manifestazione simile.

Anche in tale caso le merci devono essere consumate nel corso della manifestazione e *il loro quantitativo deve essere proporzionato alla manifestazione stessa. Rientrano in tale categoria ad es. magliette, uniformi, pettorine, cappellini e simili identificativi da usare nel corso della manifestazione.*

Onorificenze e Premi

C52: Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo per essere conferiti nel territorio doganale dell'Unione.

C53: Premi, trofei e ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese terzo in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale.

Merci ricevute in un contesto di relazioni internazionali

C54: Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che effettuano una visita ufficiale nel territorio doganale dell'Unione e in tale occasione intendono offrirli alle autorità ospiti.

C55: Oggetti offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un'autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo, situato in un paese terzo, che svolga attività di pubblico interesse, a un'autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo, situato nel territorio doganale dell'**UE**, che svolga attività di pubblico interesse e sia autorizzato dalle autorità competenti a ricevere tali oggetti in franchigia.

Materiali accessori per il fissaggio e la protezione delle merci durante il trasporto

C37: Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto.

5.4 Importazioni di beni non rientranti nelle ipotesi di franchigia

Qualora per le merci presentate all'importazione non sussistano i requisiti per ricondurle alle franchigie applicabili alla 38ª America's Cup – Napoli 2027 (ovvero se i beni sono destinati alla commercializzazione o se la quantità importata non è proporzionale alle dimensioni dell'evento), le stesse saranno assoggettate alle normali procedure di importazione.

5.5 Merci in ammissione temporanea

L'ammissione temporanea consente l'introduzione di merci non unionali in sospensione da dazi e IVA nel territorio doganale dell'Unione per eventi occasionali (fiere, esposizioni, manifestazioni sportive, esecuzione lavori, prove ed esperimenti, ecc.).

L'ammissione temporanea è subordinata alla possibilità di identificare la merce in temporanea importazione attraverso marchi, numeri di serie, matricole, fotografie.

Le merci in ammissione temporanea che non sono riesportate devono essere definitivamente importate ed è dovuto il pagamento dei relativi diritti doganali.

Il Carnet ATA (acronimo dell'espressione francese ed inglese "Admission Temporaire/Temporary Admission") è un documento doganale internazionale istituito dalla Convenzione di Bruxelles del 6 dicembre 1961, ratificata in Italia con DPR n. 2070 del 18.3.1963.

Scopo della Convenzione è facilitare e favorire il movimento internazionale di determinate merci, semplificando le formalità doganali mediante sostituzione dei documenti adottati da ciascun Paese per la temporanea importazione, esportazione e transito, nonché garantire alle autorità

doganali dello Stato di importazione la riscossione dei diritti doganali dovuti in conseguenza della mancata riesportazione delle merci.

Le merci oggetto dell'agevolazione stabilita dalla Convenzione ATA sono destinate ad essere presentate ed utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi e manifestazioni simili, e possono così raggrupparsi:

- ♦ materiali professionali;
- ♦ merci per esposizioni;
- ♦ materiale pedagogico e scientifico;
- ♦ campioni;
- ♦ film.

Dal 1° giugno 2026 è operativo il nuovo sistema digitale del carnet ATA (eATA), per la gestione delle operazioni di ammissione temporanea, esportazione temporanea e transito delle merci in partenza o con destinazione gli Stati membri dell'Unione Europea, la Norvegia, la Svizzera e il Regno Unito.

Con la circolare n. 14/D del 27 maggio 2026⁴, ADM ha partecipato le novità a riguardo. La modalità di gestione digitale sarà applicabile esclusivamente ai carnet rilasciati dopo il 1° giugno dall'Ente garante nazionale, Unioncamere. I carnet emessi precedentemente continueranno a essere gestiti secondo le consuete procedure cartacee fino alla loro scadenza. La procedura digitale introduce varie semplificazioni, tra cui, la possibilità per l'operatore di richiedere il carnet online tramite i sistemi nazionali (NICS) e salvarlo nel proprio wallet digitale, compilando tutti i campi con le informazioni relative alle merci vincolate. Il documento è protetto e crittografato; lo stesso, se necessario, può essere condiviso con un rappresentante. Al momento della presentazione del carnet ATA digitale in dogana, il titolare (o il rappresentante) del carnet ATA mostrerà un QR code o un codice di transazione. Il funzionario doganale potrà accedere alle informazioni del carnet scansionando il QR code oppure inserendo i codici identificativi. Una volta verificati i dati, la transazione viene confermata e registrata automaticamente nel sistema. Il titolare riceve una conferma immediata tramite App o Desktop. Il sistema consente, pertanto, al funzionario doganale di monitorare le operazioni svolte e di individuare eventuali situazioni che potrebbero generare reclami.

⁴ <https://www.adm.gov.it/portale/-/carnet-ata>

Il viaggiatore con merci al seguito scortate da Carnet ATA dovrà presentarsi all'autorità doganale sia al momento dell'entrata in Italia che al momento dell'uscita, presentando il Carnet ATA e la merce.

L'autorizzazione è subordinata alla possibilità di identificare la merce in temporanea importazione attraverso *marchi, numeri di serie, matricole, fotografie*.

5.5.1 Chiusura dell'Ammissione temporanea con Carnet ATA

La riesportazione della merce deve avvenire entro la data di validità del **Carnet** e può essere effettuata anche presso un ufficio doganale diverso da quello dove l'operazione di temporanea importazione è stata accesa.

5.5.2 Ammissione temporanea senza Carnet ATA

Per le merci spedite via CARGO e senza la presentazione del Carnet ATA, la richiesta di ammissione temporanea (**TEA**) verrà presentata tramite il portale CDS all'autorità doganale competente sul luogo di primo utilizzo dei beni, ovvero, al ricorrere delle condizioni di rilascio semplificato del regime ex art. 163 del Reg. Ue 2446/2015, la dichiarazione informatizzata di vincolo al regime 53 verrà presentata all'ufficio doganale designato dall'operatore unitamente alle merci stesse.

Per l'ammissione temporanea deve essere allegata una lista dettagliata delle merci con l'indicazione della modalità di identificazione che si intende utilizzare (matricole, numeri di serie, foto...) per permettere il riconoscimento delle stesse all'atto della riesportazione.

L'ammissione temporanea è subordinata alla costituzione di una garanzia per i diritti doganali gravanti sulle merci.

Potrà essere concessa l'**esenzione dalla prestazione della garanzia**:

✓ per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea con dichiarazione verbale e destinate **ai soggetti accreditati presso l'Amministrazione doganale dall'Ente organizzatore dell'evento**, mediante lista messa a disposizione di ADM;

✓ nelle ipotesi in cui i beni oggetto della dichiarazione doganale di ammissione temporanea regime 53 siano **identificati con l'apposito certificato (70YY)**, in quanto destinati alla manifestazione sportiva in

argomento svolta sotto l'egida del governo italiano, ex art. 234 del Reg. Ue 2446/2015.

Rientrano, in via generale, nell'ammissione temporanea:

- ♦ merci necessarie per svolgere le competizioni sportive⁵;
- ♦ merci destinate a essere esposte o utilizzate durante la manifestazione sportiva⁶;

Il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea è di ventiquattro mesi, ed è concessa una sola proroga per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione.

5.5.3 Chiusura del regime di ammissione temporanea senza Carnet ATA

Successivamente all'evento 38^a America's Cup 2027 le merci introdotte in ammissione temporanea possono:

- ♦ essere riesportate dal territorio doganale dell'Unione, tramite la presentazione di una dichiarazione doganale, da effettuarsi per il tramite del rappresentante doganale, ovvero, con dichiarazione verbale (mod. 71-01) qualora il vincolo al regime sia stato richiesto con la medesima modalità (art. 136 c.1 e c. 2 del Reg. UE 2446/2015);
- ♦ essere importate a titolo definitivo e il pagamento dei relativi oneri doganali è dovuto mediante la presentazione di una dichiarazione doganale, da effettuare tramite il rappresentante doganale;
- ♦ essere **distrette totalmente** - in tal caso il titolare, o il suo rappresentante, prima delle operazioni di distruzione, deve chiedere un'autorizzazione all'Ufficio delle Dogane presso il quale è stata presentata la dichiarazione doganale di ammissione temporanea, indicando il luogo presso il quale dovrà essere effettuata la distruzione e la data;
- ♦ essere **abbandonate allo Stato**⁷ con il permesso preliminare delle autorità doganali.

Oltre a tali modalità, sono considerate una riesportazione, a scarico totale o parziale, il consumo, la distruzione o la distribuzione gratuita al pubblico al momento della manifestazione⁸.

IMPORTANTE: Una volta chiuso correttamente il regime dell'ammissione temporanea, la garanzia eventualmente prestata verrà restituita.

⁵ Art. 219 RD.

⁶ Art. 234 RD.

⁷ Art. 199 RD.

⁸ Art. 323 del Reg. UE n. 2447/2015.

La mancata corretta chiusura del regime di ammissione temporanea comporta l'obbligo del pagamento dei diritti doganali.

Per le merci la cui ammissione temporanea è stata presentata verbalmente, le rispettive dichiarazioni doganali di riesportazione potranno essere allo stesso modo presentate verbalmente, facendo riferimento al modello presentato all'atto della temporanea importazione.

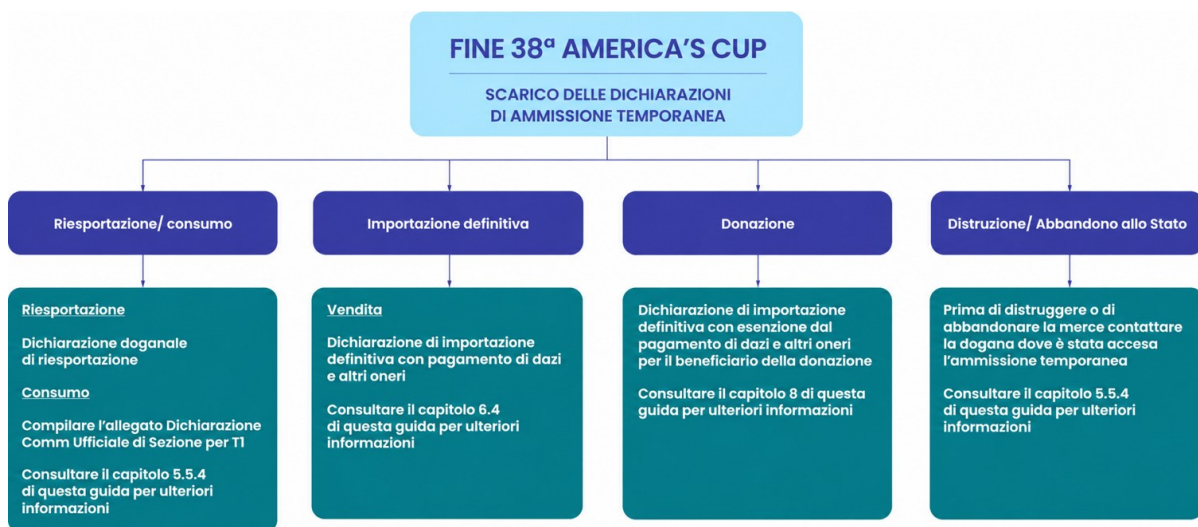
In tali circostanze è necessario che una copia della dichiarazione in parola venga inviata anche all'UADM Napoli.

Le merci in ammissione temporanea che non sono riesportate devono essere definitivamente importate ed è dovuto il pagamento dei relativi diritti doganali.

Prima della partenza il rappresentante designato dall'ente organizzatore o dai team partecipanti che accompagna le squadre sportive o anche gli spedizionieri che hanno curato le operazioni di ammissione temporanea dovranno trasmettere una comunicazione, all'UADM Napoli nonché all'ufficio doganale presso il quale sono state originariamente presentate (se diverso), contenente l'elenco delle merci che saranno riesportate, i soggetti interessati e l'indicazione del trasporto di ripartenza secondo il fac-simile tabella al paragrafo 6.5. Questa dichiarazione consentirà la chiusura dell'ammissione temporanea.

È anche possibile chiudere una ammissione temporanea con una importazione definitiva in franchigia collegata a una donazione. Per le donazioni consultare il capitolo 8.

Scarico dell'Ammissione Temporanea



6. MERCE NEL BAGAGLIO A SEGUITO DEL VIAGGIATORE

Per una lettura completa delle disposizioni dedicate ai viaggiatori, si rimanda al sito web di ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: [Carta doganale del viaggiatore](#)

6.1 Controlli sulle merci al seguito viaggiatori

6.1.1 In arrivo

I controlli doganali vengono svolti, di regola, nel Paese unionale di arrivo. Diversamente, qualora i viaggiatori in arrivo in un aeroporto unionale debbano proseguire cambiando aereo per una diversa destinazione unionale con un volo intracomunitario, i controlli sui bagagli registrati vengono svolti all'aeroporto di arrivo di quest'ultimo volo, mentre quelli sui bagagli a mano vengono svolti nel primo aeroporto unionale di arrivo, dove avviene anche lo sdoganamento degli oggetti acquistati per il valore che ecceda la franchigia.

6.1.2 In partenza

Controlli e formalità doganali sono effettuati nel Paese di partenza anche qualora l'aereo faccia scalo in un Paese comunitario prima di proseguire per la sua destinazione extra UE. In caso di trasbordo su altro aereo prima dell'uscita dalla UE, i controlli del bagaglio a mano si svolgono presso l'aeroporto di transito.

6.2 Ammissione temporanea

L'ammissione temporanea consente l'introduzione di merci non unionali destinate ad essere riesportate senza trasformazioni nel territorio doganale dell'Unione per eventi occasionali (fiere, esposizioni, imballaggio, esecuzione lavori, prove ed esperimenti, ecc...).

L'autorizzazione è subordinata alla possibilità di identificare la merce in temporanea importazione attraverso marchi, numeri di serie, matricole, fotografie.

Trasporto marittimo

Le imbarcazioni introdotte in Italia da dichiaranti non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione e che devono essere utilizzate nel corso della competizione possono essere dichiarate mediante dichiarazione verbale (*art. 136.1.(a) del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, di seguito denominato RD*) in regime di ammissione temporanea con esenzione totale dai dazi all'importazione (*art. 250 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che stabilisce il codice doganale dell'Unione, di seguito denominato CDU*) accompagnata dal documento giustificativo di cui all'allegato 71-01 dell'RD (*art. 165 RD*) corredato della lista delle merci ammettere temporaneamente.

In tali casi non sarà richiesta alcuna garanzia, in conformità alle disposizioni dell'articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del CDU, nonché dell'articolo 81, lettera a), del RD.

Di norma il periodo per l'espletamento della procedura di ammissione temporanea è di 18 mesi per i mezzi di trasporto marittimo e per vie navigabili interne ad uso privato, ai sensi dell'articolo 217, lettera e), del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446. Tuttavia, per le imbarcazioni vincolate al regime di ammissione temporanea destinate allo svolgimento della competizione è applicabile l'art. 234 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, pertanto, il periodo di permanenza si considera correlato alla durata della manifestazione stessa.

Importazione di parti

L'importazione di parti o componenti di mezzi di trasporto marittimo che devono essere assemblati nell'UE non può essere soggetta alla procedura di ammissione temporanea, prevista unicamente per merci da riesportarsi/importarsi tal quali, senza aver subito alcuna modifica (*art. 250 CDU*).

⁹ Link al documento: [Allegato 71-01](#)

Tali parti o componenti potranno essere importati senza dazi all'importazione, altri oneri o misure di politica commerciale nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo (*artt. 256-258 CDU*) e nel rispetto degli obblighi previsti da tale regime speciale, compresa la prestazione di apposita garanzia.

Si specifica che, **limitatamente ai soggetti, potenziali titolari del regime, che risultino accreditati presso l'Amministrazione doganale per il tramite dell'Ente organizzatore** per la partecipazione alla manifestazione di cui trattasi, considerata la specificità dell'evento e la complessità logistica correlata alla movimentazione delle merci e dei beni necessari allo svolgimento dello stesso, è autorizzato il regime di ammissione temporanea con dichiarazione verbale ai sensi dell'articolo 136 paragrafo 1, lettera l) del Reg.to UE 2446/2015 – RD, mediante l'utilizzo dell'allegato 71-01 (art. 165 RD). Detto allegato dovrà essere corredato dalla lista delle merci da ammettere temporaneamente e dovrà essere istituita e costantemente aggiornata una specifica e dettagliata contabilità, prontamente reperibile e consultabile da parte degli Uffici; ciò al fine di agevolare le procedure di riesportazione e di controllo del regime da parte di ADM (*v. par. 6.5*).

In breve, laddove l'attività di assemblaggio riguardi imbarcazioni destinate alla competizione, introdotte, smontate e successivamente riassemblate, la stessa sarà effettuata in **regime di ammissione temporanea**. Diversamente, nel caso in cui l'attività consista nella costruzione di un'imbarcazione nuova sul territorio nazionale, mediante l'impiego di parti e componenti provenienti da Paesi terzi, troverà applicazione il regime del perfezionamento attivo, non potendo tale fattispecie essere ricompresa tra le merci utilizzate nell'ambito della manifestazione. In tal caso la dichiarazione di vincolo al regime di perfezionamento attivo verrà presentata per via elettronica (a scarico di autorizzazione IPO da rilasciarsi al Portale CDS) o in modalità semplificata ex art. 163 del RD, in base alle specifiche esigenze e al ricorrere delle condizioni previste dalla citata norma. Laddove l'imbarcazione sarà destinata all'utilizzo nella competizione, il regime di perfezionamento attivo verrà appurato con il successivo vincolo all'ammissione temporanea.

Gli altri beni, quali ricambi, accessori e attrezzature, possono essere sottoposte al regime di ammissione temporanea con esenzione totale dai dazi mediante la citata dichiarazione verbale, accompagnata dal documento giustificativo di cui sopra.

6.3 Effetti personali e merci importati da viaggiatori per scopi sportivi

Gli effetti personali e le merci destinate ad essere utilizzate per scopi sportivi importate da viaggiatori residenti al di fuori dell'UE, conformemente all'articolo 136, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 219 del RD, possono essere dichiarati verbalmente per l'ammissione temporanea con esenzione totale dai dazi.

È in ogni caso possibile anche la presentazione di carnet ATA.

6.4 Altre merci non menzionate nei paragrafi precedenti

Le restanti tipologie di merci da importare temporaneamente in occasione dell'evento sportivo "America's Cup" a seguito di atleti o giornalisti, potranno essere dichiarate con dichiarazione verbale ex art. 136 par. 1 lett. l) del surrichiamato regolamento delegato (senza prestazione di garanzia) ovvero mediante carnet ATA.

6.5 Modalità operative

Il rappresentante in dogana che opera in nome e per conto del soggetto autorizzato, al momento dell'ammissione temporanea con dichiarazione verbale, è tenuto ad identificare accuratamente tutta la merce e ad istituire ed aggiornare una relativa dettagliata contabilità, prontamente reperibile e consultabile da parte dell'Ufficio. La contabilità deve indicare l'ubicazione delle merci e le informazioni su ogni movimento delle stesse come previsto dall'art. 178 c. lett. e) del Reg (UE) 2015/2446 (vedasi facsimile di contabilità regime A.T.), come da prospetto che segue:

Team America's Cup	Dichiarante	DT presso cui è presentata dichiarazione	Ufficio	Descrizione doc ingresso	"Protocollo aut. verbale (All. 71-01)"	Data autorizzazione ingresso	Descrizione merce	VD merce	Identificativi (n. Seriale)	peso (Kg)	quantità/ pezzi	Luogo stoccaggio	Data ingresso luogo stoccaggio	Data (eventuale) uscita luogo stoccaggio e causa	Data conclusione A.T.

Le richieste di ammissione temporanea verbale saranno presentate alla Sezione Autorizzazioni Doganali Accise e Giochi, degli UADM di volta in volta coinvolti sulla scorta del documento All. 71-01. Il regime è autorizzato con apposizione della firma del funzionario assegnatario nel rispetto dei seguenti criteri:

- ♦ Termine di appuramento: max. 24 mesi;
- ♦ Ufficio di appuramento: ufficio presso il quale è stata presentata la dichiarazione di ammissione temporanea o UADM Napoli;
- ♦ Dettagliata identificazione di tutte merci oggetto di ammissione.

Al riguardo la DT Campania ha avviato un'interlocuzione con le altre Direzioni Territoriali al fine di uniformare i prospetti di contabilità delle merci ammesse in temporanea con dichiarazione verbale che saranno in ogni caso raccolte presso l'UADM Napoli all'atto della conclusione del regime.

Qualora sorgano dubbi sul soggetto autorizzato o sulla corretta identificazione delle merci la Sezione Autorizzazioni degli uffici coinvolti, una volta allibrata la dichiarazione e scaricata d'ufficio la relativa partita di A3/T1, la trasmetterà all'Area Verifiche e Antifrode per gli eventuali controlli.

I militari della G.di F. operanti ai varchi doganali procederanno alla registrazione manuale delle partite di merce nel previsto registro doganale A/14, nell'ambito del servizio di riscontro di cui all'art. 15 del D.L. 141/2024.

DICHIARAZIONE VERBALE PER I SOGGETTI AUTORIZZATI DALL'ENTE ORGANIZZATORE

Per le merci in ammissione temporanea al seguito dei soggetti designati dall'Ente organizzatore Sport e Salute non è prevista la costituzione di una garanzia (art.81 par.1 a del Reg. Delegato UE n.2446/2015).

Dovrà essere presentata, per l'attrezzatura sportiva a seguito, una dichiarazione conforme al modello di dichiarazione verbale 71-01 RD, presso l'autorità doganale competente sul luogo in cui le merci sono presentate e dichiarate per l'ammissione temporanea.

Per arrivi in aeroporto i membri dei Team autorizzati partecipanti all'evento, che portino al seguito le suddette merci, potranno trasmettere:

- ♦ una dichiarazione verbale singola conformemente all'allegato 71-01 RD;
- ♦ una dichiarazione verbale "cumulativa" conformemente all'allegato 71-01 RD, solo nel caso l'arrivo di più persone appartenenti ai Team partecipanti all'evento è contestuale e sia possibile individuare la merce appartenente ad ogni singolo soggetto. In questo caso, il rappresentante designato dei TEAMS che accompagna le squadre sportive sarà incaricato di presentare la dichiarazione.

Nella dichiarazione dovranno essere indicati:

la descrizione delle merci da vincolare al regime di ammissione temporanea e, se dichiarazione cumulativa, la distinzione delle merci per ogni singolo soggetto.

DICHIARAZIONE VERBALE PER ALTRI PASSEGGERI

Per i soggetti diversi da quelli indicati sopra, dovrà essere seguita la normale procedura e non è prevista la costituzione di una garanzia nei casi previsti dalla normativa unionale (art.81 par.1 a del Reg. Delegato UE n.2446/2015). Link al documento: [Allegato 71-01](#).

6.5.1 Materiale professionale al seguito di giornalisti “accreditati”

I giornalisti accreditati alla manifestazione provenienti da Paesi extra UE possono usufruire del regime di ammissione temporanea per il materiale professionale portato al seguito, effettuando una dichiarazione verbale presso l'ufficio doganale di arrivo.

6.5.2 Merci nel bagaglio al seguito

Sono esenti dai diritti doganali (dazio e IVA¹⁰) i beni che il viaggiatore, in arrivo da un Paese non facente parte dell'Unione Europea, porta con sé nel proprio bagaglio personale, purché tali importazioni abbiano carattere occasionale e i beni siano destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore, e purché il loro valore non superi complessivamente 300 euro per viaggiatore.

Detto importo è aumentato a 430 euro nel caso di arrivo in aereo e via mare, mentre si riduce a 150 euro per i viaggiatori minori di 15 anni, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.

Per maggiori informazioni su tabacco e alcolici, consultare la sezione dedicata nella [Carta doganale del viaggiatore](#).

6.6 Merce soggetta a restrizioni o procedure specifiche

Nel sito web di ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it sono indicate in dettaglio tutte le informazioni generali per i viaggiatori: [Carta doganale del viaggiatore](#).

In particolare, bisogna prestare molta attenzione alle seguenti tipologie di merci/beni, in quanto si applicano norme speciali e sono previste per le violazioni sanzioni anche penali:

- ♦ valuta;
- ♦ armi;
- ♦ medicinali;
- ♦ prodotti alimentari;

¹⁰ Per la fiscalità interna vedasi Decreto MEF 6 marzo 2009, n. 32

- ♦ animali e specie protette;
- ♦ alcol e prodotti del tabacco;
- ♦ beni culturali;
- ♦ mezzi di trasporto;
- ♦ merce contraffatta.

6.6.1 Trasporto di denaro contante (valuta) o di valori assimilati

Si prega di prestare particolare attenzione alle disposizioni, presenti sul sito web di ADM, relative al trasporto di denaro contante o di valori assimilati, che è libero solo per importi complessivi inferiori a 10.000 euro.

È invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell'entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a 10.000 euro.

La modulistica per il rilascio della dichiarazione in questione è disponibile sul sito internet dell'Agenzia: [Dichiarazione di denaro contante](#).

Per maggiori informazioni su trasporto di denaro contante, consultare la sezione dedicata nella [Carta doganale del viaggiatore](#).

IMPORTAZIONE DI MEDICINALI DA PARTE DEI CHIEF MEDICAL OFFICERS DELLE SQUADRE NEL BAGAGLIO PERSONALE

L'importazione di medicinali, stupefacenti e psicofarmaci è soggetta all'autorizzazione del Ministero della Salute e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Nel caso fosse necessaria l'importazione bisognerà ottenere tutte le autorizzazioni dalle Autorità competenti, che dovranno essere allegate alla dichiarazione doganale.

Per quanto riguarda l'importazione di una grande quantità di medicinali, narcotici e psicofarmaci, è necessario seguire la stessa procedura specificata per il cargo.

Per gli adempimenti legali e procedurali aggiornati, si prega di consultare direttamente il sito web ufficiale del Ministero: www.aifa.gov.it/it/importare-i-farmaci.

IMPORTAZIONE DI MEDICINALI PER USO PERSONALE DA PARTE DI ATLETI O ALTRI PASSEGGERI NEL BAGAGLIO PERSONALE

Come indicato nella Carta doganale del viaggiatore, i farmaci possono essere importati a seguito del passeggero qualora il quantitativo sia compatibile con il soggiorno previsto in Italia e vi sia, almeno in lingua inglese, una regolare prescrizione medica, laddove prevista dalla normativa, che ne indichi preferibilmente la posologia, da esibire alle autorità sanitarie e doganali in caso di richiesta.

Per tutte le categorie di farmaci che vengono importate a seguito del viaggiatore, ad eccezione degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze dopanti, non esistono prescrizioni normative, anche se nella prassi ormai consueta, per quantitativi che eccedano un presumibile consumo personale di 30 giorni di terapia, le autorità sanitarie e doganali di frontiera possono richiedere al passeggero l'esibizione della prescrizione medica, nella quale dovrà essere riportata la posologia.

Quando la quantità di medicinali supera la terapia personale si applicano le norme sulle importazioni all'ingrosso e l'importazione è vietata se priva di apposita autorizzazione farmaceutica.

Pertanto, per le persone che importano in Italia medicinali stupefacenti o psicotropi per uso personale, si applica quanto segue:

La persona deve portare con sé:

1. una prescrizione medica valida rilasciata da un medico

2. Un certificato medico vidimato dalle autorità sanitarie del Paese di residenza.

La persona può portare con sé solo una scorta massima di 30 giorni di farmaci stupefacenti o psicotropi.

I farmaci devono essere accompagnati e trasportati nel bagaglio a mano o nel bagaglio registrato.

Per gli altri medicinali soggetti a prescrizione medica o non soggetti a prescrizione, non è necessario portare con sé alcun documento.

Per maggiori informazioni sull'importazione di farmaci e medicinali si veda il sito web del Ministero della Salute e dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), competenti per materia:

- ♦ Farmaci: [Importare i farmaci](#)
- ♦ Stupefacenti: [Autorizzazione all'importazione di medicinali a base di stupefacenti non registrati in Italia](#)
- ♦ [Carta doganale del viaggiatore.](#)

IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CBD O CANNABIS PER USO MEDICO

Per quanto riguarda l'importazione di Cannabis o CBD, è necessario seguire la stessa procedura prevista per gli stupefacenti e gli psicotropi.

Per ulteriori informazioni, consultare il link [Ministero della Salute - Importazione di sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis.](#)

6.6.2 Prodotti alimentari di origine animale e vegetale provenienti da Paesi extra-UE

Le merci devono essere sempre accompagnate dai previsti certificati veterinari, sanitari e fitosanitari.

In particolare, gli animali, i prodotti di origine animale, prodotti di origine non animale devono essere sottoposti a specifici controlli sanitari, di competenza dei Posti di Controllo Frontalieri autorizzati¹¹.

¹¹ Articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) del regolamento (UE) 2017/625) e dei Punti di controllo (articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/625).

Per l'elenco dei PCF si rimanda al sito web del Ministero della Salute:

[Elenco Posti di Controllo Frontalieri e Punti di Controllo](#)

Per maggiori informazioni su prodotti alimentari di origine animale e vegetale provenienti da Paesi extra-UE, consultare la sezione dedicata nella [Carta doganale del viaggiatore](#).

6.6.3 Animali da compagnia (cani, gatti, furetti)

Da paesi non UE

Possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi specifici. Per l'introduzione in Italia a seguito del viaggiatore di tali animali, purché in numero non superiore a 5, deve essere presentato un certificato sanitario rilasciato dalle autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il certificato dovrà contenere i dati identificativi dell'animale e del proprietario e dovrà attestare che l'animale è stato riconosciuto sano e ha subito una vaccinazione antirabbica che è in corso di validità e, per diversi Paesi terzi, che è stato sottoposto alla titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia 3 mesi prima del viaggio.

La vaccinazione antirabbica, se eseguita per la prima volta, dovrà risultare effettuata almeno 21 giorni prima della partenza. Qualora risulti che la situazione dell'animale non soddisfa i requisiti richiesti, l'autorità competente, in consultazione con il veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l'animale al Paese di origine ovvero disporne l'isolamento in quarantena.

Da Paesi UE

Possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi specifici. Per l'introduzione in Italia a seguito del viaggiatore di tali animali, purché in numero non superiore a 5, provenienti dagli Stati dell'Unione Europea, è necessario che gli stessi siano accompagnati da uno specifico passaporto rilasciato da un veterinario autorizzato dalle Autori-

tà sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il passaporto, oltre ai dati identificativi dell'animale - tatuaggio o microchip - e del proprietario, dovrà contenere l'attestazione della vaccinazione antirabbica in corso di validità. Nel caso si sia diretti verso Malta, Irlanda, Finlandia e Regno Unito, sarà necessario, tra le 24 e le 120 ore precedenti il viaggio, il trattamento per *echinococco multilocularis*. Qualora dai controlli risulti che la situazione dell'animale non soddisfi i requisiti richiesti, l'autorità competente, in consultazione con il veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l'animale al Paese di origine ovvero disporre l'isolamento in quarantena.

I cani guida sono animali domestici e quindi devono soddisfare gli stessi obblighi.

6.6.4 Specie Protette (flora, fauna e prodotti derivati)

Per maggiori informazioni su specie protette, consultare la sezione dedicata nella [Carta doganale del viaggiatore](#).

6.6.5 Alcol e prodotti del tabacco

Per maggiori informazioni su tabacco e alcolici, , consultare la sezione dedicata nella [Carta doganale del viaggiatore](#).

6.6.6 Beni culturali

L'Unione Europea definisce con propri regolamenti¹⁹ le condizioni per l'introduzione di beni culturali e le condizioni e procedure per la loro importazione al fine di salvaguardare il patrimonio culturale dell'umanità e di impedire il commercio illecito di beni culturali, in particolare qualora tale commercio illecito possa contribuire al finanziamento del terrorismo.

Misure analoghe sono previste per l'uscita e l'esportazione di beni culturali¹².

¹² Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali

6.6.7 Mezzi di trasporto (autovetture, moto, ecc.) in ammissione temporanea

Per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato il termine di appuramento del regime di ammissione temporanea è di 6 mesi dal momento del vincolo al regime di ammissione temporanea. Il vincolo dal regime di ammissione temporanea può essere effettuato con il semplice passaggio del confine (art. 141 Reg. Delegato UE 2446/2015).

6.6.8 Merce Contraffatta

Le merci contraffatte non devono essere introdotte in Italia o esportate dall'Italia. Sono previste sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia.

Per maggiori informazioni su merce contraffatta, consultare la sezione dedicata nella [Carta doganale del viaggiatore](#).

7. ACQUISTI *Tax Free*

I viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell'Unione Europea possono ottenere lo sgravio diretto o il rimborso successivo dell'IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale (art.38 quater del DPR n.633/72).

Tale beneficio può essere concesso a condizione che:

- ♦ il valore dei beni acquistati, per ogni fattura, sia superiore ai 70 euro;
- ♦ la merce sia destinata all'uso personale o familiare e sia trasportata nei bagagli personali;
- ♦ sulla fattura siano riportati la descrizione della merce, i dati anagrafici del viaggiatore stesso, gli estremi del passaporto o altro documento equipollente per comprovare che il viaggiatore è residente o domiciliato fuori dall'UE;
- ♦ l'uscita dei beni dal territorio UE avvenga entro il terzo mese successivo alla data di emissione della fattura ed è comprovata dal “visto doganale”;
- ♦ la fattura così convalidata venga restituita al venditore italiano entro i quattro mesi successivi al mese di acquisto.

Presso i punti di uscita nazionali è attivo dal 1° settembre 2018 il [servizio OTELLO](#), una procedura che digitalizza il visto da apporre alle fatture *tax free*, emesse in modalità elettronica.

Il viaggiatore, al momento dell'acquisto, deve aver cura di verificare che sulla copia della fattura ricevuta dal negoziante sia presente il codice richiesta che attesta l'invio della stessa ad OTELLO.

In tale nuovo contesto operativo, si evidenzia la figura dell'“Intermediario OTELLO”; si tratta, cioè, delle cosiddette società “*Tax Free*” che hanno titolo a rimborsare l'IVA al viaggiatore, contestualmente all'uscita dal territorio doganale dell'Unione Europea e che trasmettono i dati delle fatture *Tax Free* ad OTELLO 2.0 per conto del cedente, utilizzando un proprio certificato di autenticazione e di firma elettronica qualificata. Il servizio reso dai citati intermediari comporta il pagamento di un corrispettivo che dette società detraggono direttamente dall'ammontare dell'IVA rimborsata al

viaggiatore straniero.

In ogni caso, il rimborso dell'IVA non viene mai effettuato dagli Uffici doganali.

Sul portale dell'Agenzia, nella sezione dedicata ad OTELLO (OTELLO - [Consultazione fatture online](#)), è possibile verificare attraverso il codice richiesta lo stato di apposizione del visto digitale.

Per ottenere il beneficio dello sgravio o del rimborso dell'IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati, l'ufficio doganale di uscita può chiedere l'esibizione della merce acquistata.

Possono, tuttavia, usufruire del beneficio anche i beni che non vengano trasportati fuori dal territorio doganale unionale direttamente nel bagaglio al seguito del passeggero, ma che siano inoltrati al domicilio estero del proprietario come, bagaglio "non accompagnato".

In questo caso i beni vengono affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e sono oggetto di un contratto di trasporto aereo che si perfeziona con l'emissione, da parte del vettore, della cosiddetta Lettera di Trasporto Aereo (LTA).

Ai fini del rimborso o dello sgravio dell'IVA, l'ufficio doganale di uscita apporrà il prescritto visto digitale soltanto a condizione che:

- ♦ vi sia identità tra la merce descritta sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) e quella indicata sulla fattura rilasciata dal venditore;
- ♦ il nominativo del mittente e quello del destinatario dei beni spediti coincidano;
- ♦ sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) siano riportati gli estremi del medesimo documento di riconoscimento del viaggiatore straniero (passaporto o altro documento dello stesso valore) che risultano indicati sulla fattura di vendita emessa dal venditore italiano.

I viaggiatori muniti di un unico biglietto aereo ed in possesso di doppia carta d'imbarco (c.d. "through check-in"), una per il primo volo nazionale o unionale e l'altra per la successiva destinazione finale extracomunitaria possono ottenere il visto doganale, necessario allo sgravio o al rimborso dell'IVA, presso l'ufficio doganale nazionale sito nell'aeroporto di partenza.

Il rimborso dell'IVA può essere richiesto in qualsiasi punto di uscita del territorio dell'Unione Europea.

8. DONAZIONI

Le informazioni contenute in questa sezione si rivolgono esclusivamente alla compilazione delle formalità doganali nell'ambito delle donazioni.

Per la donazione di merci ammesse in regime di ammissione temporanea, sarà necessario sdoganarle con una procedura di importazione definitiva che potrà essere in esenzione nei casi previsti dalla normativa. In ogni caso è necessario ottenere l'autorizzazione dell'ufficio doganale dove è stata effettuata l'apertura del regime di ammissione temporanea presentando una istanza contenente l'elenco delle merci oggetto della donazione e l'atto di donazione.

¹³ [Regolamento CE 1186/2009](#).



**38TH AMERICA'S CUP
NAPLES, ITALY**

www.adm.gov.it

*38^a America's Cup
Customs and Freight Forwarding Guide*